



Art. 1. Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività sanzionatoria posta in essere dall'Ente in esito alla verifica degli accertamenti e delle contestazioni di illeciti amministrativi, effettuati da vari organi di controllo (Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, N.A.S., ecc.) per la violazione di norme riguardanti le seguenti materie:

- omessa o tardiva presentazione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
- sicurezza ed etichettatura dei giocattoli;
- sicurezza materiali elettrici;
- sicurezza generale dei prodotti;
- compatibilità elettromagnetica dei prodotti elettrici ed elettronici;
- etichettatura prodotti tessili;
- etichettatura calzature;
- attività di Autoriparazione;
- altre materie che di volta in volta vengano riconosciute da leggi specifiche.

Art. 2. Principi sanzionatori

L'attività sanzionatoria viene svolta nel rispetto dei principi previsti dalla legge n.689/81, qui di seguito richiamati:

1. Legalità (art.1 L. 689/81): "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", cd. Principio del "Nullum crimen, nulla poena sine lege";
2. Elemento soggettivo (art.3 L. 689/81): "Ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". E' sancita, pertanto, la responsabilità personale;
3. Concorso di persone (art.5 L. 689/81): "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla violazione per questa disposta". Pertanto, se la legge prevede una pluralità di obbligati, ovvero tutti possono adempiere (così come per gli adempimenti del Registro Imprese e REA), in caso di omesso o tardivo adempimento, ciascuno è tenuto a rispondere della propria omissione. Nel caso di concorso di persone, la notificazione deve essere fatta singolarmente ad ognuno dei concorrenti con distinte ordinanze;
4. Solidarietà (art.6 L. 689/81): "Se la violazione è commessa da un rappresentante o da un dipendente di una persona giuridica o di un Ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta". Tale norma stabilisce il principio della responsabilità solidale di determinati soggetti estranei alla violazione, ma in relazione con l'autore dell'illecito. Pertanto, la sanzione potrà essere pagata dall'obbligato in solido (società, consorzio, associazione etc.), a cui deve essere notificata. Chi ha pagato, ha il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione;
5. Specialità (art.9 L. 689/81): "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale".



Art. 3. Partecipazione al procedimento sanzionatorio mediante scritti difensivi e audizione personale

L'interessato, anche senza l'assistenza di un legale, ha la possibilità di presentare all'ufficio competente scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando la eventuale documentazione che ritenga necessaria per chiarire la propria posizione. Contestualmente può presentare richiesta di audizione personale. Nel caso in cui l'interessato intenda farsi rappresentare da un legale o altro professionista, dovrà conferirgli apposita delega con allegato il documento di identità del delegante.

Il termine per la presentazione degli scritti difensivi è di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento (art.18 L. 689/81).

Esaminato lo scritto ed i documenti allegati, si potrà giungere ad archiviare il procedimento o ritenere fondato l'accertamento ed irrogare pertanto la sanzione con ordinanza-ingiunzione.

Qualora sia richiesta audizione personale, all'interessato viene inviata (tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata) la convocazione, contenente luogo data e ora in cui avverrà l'audizione. La mancata presentazione all'audizione, senza idonea giustificazione, da parte dell'interessato regolarmente convocato, equivale a rinuncia all'audizione personale.

Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un apposito verbale che verrà sottoscritto e consegnato alle parti presenti, in originale, di cui uno sarà posto agli atti.

Quando sia ritenuto necessario, si potranno richiedere ulteriori informazioni all'organo che ha proceduto all'accertamento della violazione.

Qualora l'interessato, pur avendo presentato scritti difensivi, effettui il pagamento della sanzione in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge n. 689/81, non si procederà all'esame degli scritti difensivi, poiché detto pagamento, avendo effetto liberatorio, conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

Art. 4. Ordinanza Ingiunzione/Archiviazione

Nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento e non sia stato effettuato il pagamento nei termini o il pagamento in misura ridotta (art. 16 della L. 689/81), si provvede, per le violazioni sulle materie di competenza, ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati gli argomenti esposti negli scritti difensivi.

L'ufficio competente provvede ad emettere ordinanza di archiviazione, comunicandola anche all'organo accertatore, qualora tramite le difese svolte dagli interessati, l'accertamento svolto dagli organi di vigilanza venga ritenuto infondato, emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate ed in ogni altro caso in cui, al termine dello svolgimento dell'istruttoria, non sussistono elementi sufficienti per poter ravvisare l'avvenuta violazione.

L'archiviazione può essere, altresì, disposta in caso di prescrizione, in presenza di vizi nella procedura di accertamento della violazione o di errori nella notifica del verbale di accertamento.

Potrà essere disposta, inoltre, in caso di pagamento oltre i 60 giorni previsti dalla L.689/81.



Il procedimento di applicazione della sanzione deve essere concluso entro e non oltre il termine prescrizione di cinque anni dalla data di commissione della violazione, come previsto dall'art. 28 della Legge n. 689/81.

Nella ipotesi di violazioni in materia di deposito di atti al Registro delle Imprese, la decorrenza del termine di cui all'art.28 della Legge n.689/81 ha effetto dalla data di deposito della denuncia oggetto di contestazione o, in caso di omesso deposito, dalla data in cui il Registro delle imprese accerta l'illecito amministrativo. Tale termine viene interrotto, ai sensi degli artt.2943 – 2945 del codice civile, dalla notificazione del processo verbale di accertamento e dalla notifica della ordinanza ingiunzione.

L'archiviazione, inoltre, sarà disposta nei confronti dei soggetti che sono emigrati all'estero e dei quali non si riesca a disporre dell'indirizzo di residenza.

Art. 5. Entità delle sanzione amministrativa

La quantificazione delle sanzioni amministrative viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.11 della legge 689/81 e valutando tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi utili per il rispetto dei suddetti criteri:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità del trasgressore;
- condizioni economiche del trasgressore.

Per gravità si intende non solo quella “intrinseca” al tipo astratto di fatto illecito, quanto la gravità del singolo episodio nei suoi aspetti caratteristici: quindi valutazione dell'intenzionalità dimostrata dall'autore, il danno cagionato, le speciali circostanze in cui il comportamento si è attuato.

Per opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione si intende la valutazione della condotta nel caso il trasgressore si adoperi per ridurre o eliminare le conseguenze dell'illecito.

In pratica, la norma in esame non richiede una effettiva eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, ma impone di considerare l'opera svolta dall'agente in tal senso, ponendo quindi in rilievo l'attività di “ravvedimento” compiuta dal trasgressore.

La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti sanzioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall'art.8 bis della Legge n. 689/81, con riferimento alla reiterazione generica.

Le condizioni economiche dell'autore della violazione non possono costituire motivo di discriminazione, a detrimento di chi abbia possibilità minori, nella determinazione dell'importo di una sanzione pecuniaria. Pertanto è necessario ricondurre a sostanziale parità, *sul piano della responsabilità dell'illecito*, tutti i cittadini, in modo che il “castigo” abbia per essi identico valore afflittivo. Al fine della verifica delle condizioni economiche si provvederà all'acquisizione di documenti attestanti l'ultimo reddito dichiarato, accertato tramite la piattaforma Puntofisco



dell'Agenzia delle entrate o analoghe e per le società, il risultato dell'ultimo bilancio d'esercizio. In caso di soggetti non percipienti redditi certificabili, la determinazione della sanzione si baserà esclusivamente sugli altri tre criteri innanzi citati.

Nella ipotesi di omessa presentazione di memorie difensive e nell'ipotesi che non si disponga di ulteriori elementi di valutazione che possano contribuire ad apprezzare con maggiore o minore rigore la fattispecie in esame, verrà fatto riferimento, *come criterio generale*, all'applicazione della sanzione di cui all'art.16 della Legge n. 689/81, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale (misura oblativa).

Per le violazioni in materia di **Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo**, gli importi delle sanzioni, in assenza di scritti difensivi e/o richieste di audizione, sono determinati tenendo conto delle disposizioni previste nell'**allegato "A"** del presente Regolamento.

Detta previsione ha lo scopo di dettare criteri di massima, generali ed oggettivi per valutare la gravità della violazione, al fine di garantire i principi di correttezza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Per le violazioni inerenti alle altre materie di competenza della CCIAA, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, sono valutati caso per caso, in relazione alla tipologia della violazione, all'esame della fattispecie concreta e tenendo sempre conto dei sopracitati criteri sanciti dall'art.11. In particolare nel caso di **violazioni in materia di sicurezza prodotti**, la misura della sanzione sarà determinata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita (art.12 D.Lgs.n.206/2005). Inoltre si terrà conto del fatto che il trasgressore si adoperi o meno per rimettere a norma la merce sottoposta a sequestro, anche mediante l'apposizione della etichettatura fornita a lui direttamente dal produttore o importatore della merce nel mercato italiano. Nel caso di violazioni nell'ambito di **attività di autoriparazione** si terrà conto della condotta del trasgressore che si adoperi o meno per regolarizzare l'attività abusiva, richiedendo l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo delle Imprese Artigiane.

Riguardo l'applicazione della sanzione della confisca delle attrezzature utilizzate nell'attività illecita, essa dovrà rispettare la previsione dell'art.20 della Legge n. 689/81 la quale dispone che non può procedersi a confisca delle cose che non siano di proprietà del trasgressore, ma di terzi estranei alla violazione accertata. In questa ipotesi, la proprietà delle cose da parte di terzi dovrà essere dimostrata con idoneo titolo probatorio, riportante inconfutabilmente data antecedente all'accertamento della violazione.

Art. 6. Recidiva

Nel caso di recidività del trasgressore in merito alla violazione in esame, l'importo della sanzione (terza parte del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo), verrà graduato con un aumento fino al 50% in base al numero delle recidive nella seguente misura:



- +10% con una violazione nel quinquennio;
- +20% con due violazioni nel quinquennio;
- +30% con tre violazioni nel quinquennio;
- +40% con quattro violazioni nel quinquennio;
- +50% con cinque o più violazioni nel quinquennio.

Art. 7. Spese di procedimento

Le spese di procedimento, contemplate nell'art.18 della L. 689/1981, riguardano non solo la notifica dell'ordinanza ma anche gli altri oneri attinenti il procedimento sanzionatorio (costi del personale, costi del sistema informativo, spese di istruttoria, spese generali e di notifica). Esse sono determinate sia per le violazioni in materia di registro Imprese e REA sia per le violazioni inerenti le altre materie nell'importo di euro 22,00 se la notifica è cartacea, euro 12,00 se avviene tramite PEC. Eventuali successivi adeguamenti di tale importo potranno essere determinati dal Dirigente competente.

Con l'ordinanza ingiunzione vengono anche recuperate le spese di procedimento relative ai verbali di accertamento, qualora previste dall'organo accertatore.

L'emissione di ordinanza di archiviazione non è soggetta a spese.

Art. 8. Rateizzazione della sanzione

Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione, che si trovi in condizioni economiche disagiate, si può concedere la rateizzazione della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta (art.26 della L. 689/81).

La richiesta di rateizzazione può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art.18 della L. 689/81 o avanzata in fase di audizione.

Il responsabile dell'ufficio competente valuta l'istanza di rateizzazione, che deve essere corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione. Si potranno verificare le condizioni economiche del sanzionato anche attraverso la consultazione di apposite banche dati dell'Agenzia delle Entrate come quella denominata Punto Fisco.

Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 15,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

Il provvedimento di autorizzazione alla rateizzazione deve prevedere il numero, l'entità e la scadenza delle rate e l'avvertenza che, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in unica soluzione. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza ingiunzione nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo.

Si potrà sempre invitare l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

Art. 9. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.



Allegato. A – Tabella riepilogativa importi sanzioni

Sanzioni relative a violazioni REA

A norma del D.L.357/1987 convertito in L. 434/1987, per le sanzioni relative alle violazioni REA se il ritardo della denuncia è inferiore a 30 giorni l'importo della sanzione in sede di accertamento è di euro 10,00 e in sede di ordinanza ingiunzione di euro 30,00. Se il ritardo nella denuncia è superiore a 30 giorni, l'importo della sanzione in sede di accertamento è di euro 51,33 ed in sede di ordinanza ingiunzione di euro 154,00.

Sanzioni relative a violazioni di norme del codice civile in materia di Registro Imprese

| Accertamento Registro Imprese | Pagamento misura ridotta | Importo Ordinanza ingiunzione |
|---|--------------------------|---|
| Imprese individuali – art. 2194 c.c. Inosservanza obbligo di iscrizione di atti o fatti nel termine prescritto (min € 10,00-max € 516,00) | €.20,00 | <ul style="list-style-type: none">Se la domanda di iscrizione/denuncia nel R.I. è stata presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.20,00Se la domanda di iscrizione/denuncia nel R.I. è stata presentata dal 31° al 180° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.28,00Se la domanda di iscrizione/denuncia nel R.I. è stata presentata dal 181° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.35,00Nel caso di omessa comunicazione €.40,00 |
| Società fino al 14.11.2011 – art. 2630 co.1 omessa esecuzione nel termine prescritto di denunce, comunicazioni, depositi (min. € 206,00 – max € 2.065,00) | €.412,00 | <ul style="list-style-type: none">Se la domanda di iscrizione/denuncia nel R.I. è stata presentata dal 31° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.412,00Nel caso di omessa comunicazione €.500,00 |
| Società fino al 14.11.2011 – art. 2630 co.2 Omesso deposito del bilancio nel termine prescritto | €.549,33 | <ul style="list-style-type: none">Se il bilancio è stato depositato nel R.I. dal 31° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.549,33Nel caso di omesso deposito €.650,00 |
| Società partire dal 15.11.2011 - art. 2630 co.1 come modificato dalla L. 180/2011 omessa esecuzione nel termine prescritto di denunce, comunicazioni, depositi presentati entro 30 giorni successivi alla scadenza (min. € 34,33 – max € 344,00) | €.68,66 | Se la domanda di iscrizione/denuncia nel R.I. è stata presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.69,00 |
| Società partire dal 15.11.2011 - art. 2630 co.1 come modificato dalla L. 180/2011 omessa esecuzione nel termine prescritto di denunce, comunicazioni, depositi presentati oltre 30 giorni successivi alla scadenza (min. € 103,00 – max € 1.032,00) | €.206,00 | <ul style="list-style-type: none">Se la domanda di iscrizione/denuncia nel R.I. è stata presentata dal 31° al 180° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.225,00Se la domanda di iscrizione/denuncia nel R.I. è stata presentata dal 181° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.250,00Nel caso di omessa comunicazione €.300,00 |
| Società partire dal 15.11.2011 - art. 2630 co.2 come modificato dalla L. 180/2011 Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza (min 45,78 –max 458,67) | €.91,56 | <ul style="list-style-type: none">Se il bilancio è stato depositato nel R.I. entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.92,00 |



| | | |
|---|-----------------|--|
| Società partire dal 15.11.2011 - art. 2630 co.2 come modificato dalla L. 180/2011 Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza (min € 137,33 –max € 1.376,00) | €.274,66 | <ul style="list-style-type: none">▪ Se il bilancio è stato depositato nel R.I dal 31° al 180° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.300,00▪ Se il bilancio è stato depositato nel R.I dal 181° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge €.325,00▪ Nel caso di omesso deposito €.350,00 |
|---|-----------------|--|